



**CONSIGLIO  
ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI COSENZA**



**COSENZA**

**ORDINE  
DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ESPERTI  
CONTABILI**

# **IL PIANO DI RIPARTO**

## **I PRINCIPI CHE GOVERNANO LA GRADUAZIONE DEI CREDITI**

**PAOLO FLORIO**

**Cosenza, 12 giugno 2023**





## LA RIFORMA CARTABIA

# RUOLO DEL PROFESSIONISTA E DEL GIUDICE NELLA FASE DISTRIBUTIVA

La «riforma Cartabia» (d.lgs. 149 del 10/10/2022, in vigore dal 28/2/2023) ha modificato i ruoli del giudice e professionista **nella fase distributiva**.

Il giudice, quando ne ravvisi l'esigenza, procederà direttamente alle operazioni di vendita (art. 591-bis, comma 2) ed alla redazione del progetto di distribuzione (art. 596, comma 4), diversamente sarà il professionista delegato a provvedere secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione (ex art. 591-bis, comma 3 n. 12).




**NEW**

Post riforma: al professionista delegato può competere anche l'approvazione del progetto dinanzi a sé!

# LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

secondo Cass. 2044/2017

*“La predisposizione del progetto di distribuzione **non è attività semplice**, che si risolve in un actu, implicando invece (soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti o, in generale, di pluralità di masse attive o passive da ricostruire) un vero e proprio subprocedimento, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate”*



**ATTIVITA'  
COMPLESSA**



# LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO


Questa fase è solo successiva alla vendita forzata o assegnazione del bene (art. 505 c.p.c.) ed è finalizzata:

- attribuzione del ricavato all'unico creditore
- ripartizione della somma ricavata tra più creditori intervenuti nell'esecuzione, tenendo conto della rispettive cause di prelazione

Nell'esecuzione non si parla tecnicamente di PREDEDUZIONE ma vi sono alcune spese che per legge sono considerate CREDITO ACCESSORIO PRIVILEGIATO che vanno rimborsate a colui che le ha anticipate

## LE DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- 1) DISCIPLINA GENERALE: valida per tutte le espropriazioni (**da art. 509 a 512 c.c.**)
- 2) DISCIPLINA SPECIALE PER L'ESPROPRIAZIONE:
  - mobiliare, **articoli 541 e 542 c.p.c.**
  - immobiliare, **articoli da 596 a 598 c.p.c.**
- 3) Una fase distributiva è prevista anche nel caso di pignoramento somme di denaro dell'esecutato (**art. 517**), somme ricevute dall'Ufficiale Giudiziario (**art. 494**), anche a seguito di conversione del pignoramento (**art. 495**).  
L'**art. 179** delle disp. att. regola la GRADUAZIONE



# TERMINE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA



**596 C.P.C.**



**30**  
**GIORNI**

*Il **Professionista Delegato** provvederà a redigere entro **30 giorni** dal versamento del prezzo - secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione - il progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, graduando i creditori in base agli eventuali titoli di prelazione vantati.*

*UNICA ECCEZIONE (art. 510, comma 1, c.p.c.): presenza di un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori => IL G.E. DISPONE IL PAGAMENTO*

# CONTENUTI DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

## NOTA DI PRECISAZIONE DEL CREDITO

Attività preliminare è la richiesta ai creditori delle note di precisazione del credito per capitale, interessi e spese (comprese le competenze legali) onde poter predisporre il progetto di distribuzione che dovrà contenere:


- la graduazione dei crediti in base alle cause di prelazione;
- l'assegnazione/ripartizione delle somme a ciascun creditore (a titolo di capitale, interessi e spese)

## PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE

Il progetto viene trasmesso al giudice dell'esecuzione, a cui segue:

- l'esame e le eventuali variazioni da parte del g.e.;
- il deposito a fascicolo per l'esame dei creditori e del debitore;
- la comunicazione al professionista delegato per la fissazione (entro trenta giorni) dell'audizione delle parti (n.b. tra la comunicazione e la data comparizione devono trascorrere 10 giorni).

L'approvazione del progetto, anche per accordo delle parti, risulterà da apposito verbale e comporterà la distribuzione delle somme.



# Graduazione dei crediti: predisposizione del progetto

Il progetto di distribuzione, per espressa previsione di legge ex art. 596 c.p.c., deve essere composto di due parti:



- 1) la **graduazione dei crediti** (c.d. progetto di graduazione) che tenga conto delle cause legittime di prelazione e del tempo degli interventi (che possono essere tempestivi o tardivi), stabilendo l'ordine progressivo in base al quale vanno soddisfatti tutti i creditori concorrenti;
- 2) **l'assegnazione delle somme** (c.d. progetto di distribuzione) nel quale si specifichi l'ammontare delle somme in capienza effettivamente spettanti a ciascuno dei creditori, con l'indicazione se le stesse somme sono attribuite immediatamente (ai creditori muniti di titolo esecutivo o i cui crediti sono stati riconosciuti dal debitore mediante l'apposito procedimento), ovvero accantonate (ex art. 510, co. 3 c.p.c.) in attesa del titolo esecutivo (ai creditori "non titolati" i cui crediti non siano stati riconosciuti ex art. 499, co. 6 c.p.c.).









# ENTITA' DEL CREDITO DA COMPUTARE

Nell'espropriazione immobiliare l'entità del credito da computare ai fini del progetto di riparto viene determinata entro 30 giorni dall'udienza che autorizza la vendita.

**COSA CONTIENE:** e' un atto indicante

- 1) l'ammontare del credito per cui si procede 
- 2) gli interessi maturati 
- 3) criteri di calcolo degli interessi 
- 4) spese sostenute fino all'udienza 



**30**  
**GIORNI**

**CHIEDERE  
AGGIORNAMENTO**



# MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

## ASSEGNAZIONE


Art. 510, comma 1 c.p.c.: un unico creditore pignorante, senza intervento di altri creditori, il g.e., sentito il debitore, dispone il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.




## RIPARTO

Art. 510, comma 2 c.p.c.: nel caso diverso, la somma ricavata viene:

- distribuita tra i creditori secondo cause legittime di prelazione;
- accantonata su disposizione del giudice secondo quanto spetterebbe ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo il cui credito non è riconosciuto dal debitore



# LA FASE DISTRIBUTIVA PRESUPPONE UNA



## NOTE

Necessiterà individuare ogni singola massa in funzione di ciascun immobile pignorato, sia:

- nel caso di espropriazione di più debitori su beni diversi, per fare in modo che sui beni di ciascuno trovino soddisfazione i rispettivi creditori;
- nel caso di più beni appartenenti al medesimo soggetto, per garantire il corretto ordine di privilegio a ciascun creditore rispetto agli altri creditori



## MASSA ATTIVA

L'individuazione della massa attiva: **oggetto della distribuzione**. In un'azione esecutiva immobiliare la massa attiva è costituita dai beni immobili del debitore. Dopo la vendita questi si trasformano in denaro che sarà oggetto della distribuzione. Le somme rimangono sempre di proprietà del debitore esecutato fino a quando non ha luogo il materiale pagamento al creditore (art. 510, comma 4 e 632 comma 2 c.p.c.; Cass. 1968/94; Cass. 11608/90).

## MASSA PASSIVA

L'insieme dei creditori da soddisfare da individuare ciascuno per ogni massa attiva di riferimento, potendo esservi delle differenze e più masse da gestire

# Eccezione alla regola sulla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

La correlazione tra ricavato della vendita (e altre componenti della massa attiva) e debiti è espressa dall'art. 2740 c.c.: il debitore risponde con i propri beni dell'adempimento dei propri debiti, ergo non risponde dei debiti altrui.

**Eccezioni alla regola generale:** terzo datore di ipoteca, terzo acquirente di bene ipotecato, acquirente assoggettato a revocatoria ordinaria e in genere le altre fattispecie riconducibili alla categoria dell'espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 ss. c.p.c.):

➤ Nell'ipotesi di espropriazione contro il terzo proprietario datore di ipoteca il creditore potrà fare valere il proprio credito solo nei limiti della somma per la quale è iscritta ipoteca e delle somme ulteriori previste dall'art. 2855 c.c. (cfr. Cass. 3 dicembre 1979, n. 6282; Cass. 30 marzo 1981, n. 1815; Cass. 14 aprile 1982, n. 2222), con esclusione dell'ulteriore credito vantato in linea chirografaria.

➤ In caso di esecuzione avente ad oggetto un compendio immobiliare ricadente nella comunione legale e solo uno dei coniugi è debitore. In tali casi, al coniuge non debitore spetta la metà lorda del ricavato della vendita. Invero, la Suprema Corte con le sentenze nn. 6575/2013 e 6230/2016 si è pronunciata in merito all'efficacia del pignoramento promosso da un creditore personale nei confronti anche del coniuge non debitore in comunione legale dei beni con il coniuge debitore, riconoscendo il diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso ovvero del valore di questo in caso di assegnazione. In queste ipotesi, in sede di formazione del progetto di distribuzione il Professionista delegato dovrà per prima cosa individuare due masse attive e detrarre le spese di giustizia dalla sola massa corrispondente alla quota ideale di spettanza del coniuge debitore; all'esito assegnare al coniuge non debitore la metà del ricavato della vendita.

# SOMME OGGETTO DELLA DISTRIBUZIONE



## MASSA ATTIVA

### RICAVATO DALLA VENDITA O ASSEGNAZIONE

**Prezzo** di vendita o **conguaglio** (art. 162 disp. att. c.p.c.) dei beni pignorati trasferiti (art. 586 c.p.c.) od assegnati (art. 590 c.p.c.).



### I FRUTTI

**Rendite** o proventi dei beni pignorati (risultanti dal rendiconto del custode) ed **interessi** maturati sul conto dell'esecuzione.



### CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Quanto versato a seguito dell'istanza di **conversione** del pignoramento (art. 495, comma 5, c.p.c.);



### CAUZIONI INCAMERATE

**Cauzione trattenuta** per:  
• mancata partecipazione all'incanto nella misura di 1/10 (art. 580 c.p.c.);  
• mancata partecipazione alla gara dopo l'aumento di 1/5 (art. 584 c.p.c.);  
• a seguito di pronuncia del g.e. contro l'aggiudicatario inadempiente che ha comportato la perdita della cauzione (art. 587 c.p.c.).



### MULTE E RISARCIMENTO DANNI

Somme a titolo di risarcimento che l'aggiudicatario inadempiente è condannato a pagare quando il ricavato dell'incanto successivo, unito alla cauzione, risulta inferiore a quello dell'aggiudicazione rimasta inadempita.



# CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME

01

## Spese del processo

Ai sensi dell'art. 95 c.p.c. le spese del processo di esecuzione sostenute dal precedente e dagli intervenuti utilmente partecipanti alla distribuzione del ricavato, sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice.

02

## Cause di prelazione

In base alle cause di prelazione secondo ordine e grado:

- privilegio (art. 2745 e seg. c.c.);
- pegno (art. 2784 e seg. c.c.);
- ipoteca (art. 2808 e seg. c.c.)

03

## Creditore pignorante

Al creditore pignorante che si è avvalso della facoltà di estensione (art. 499, comma 4 c.p.c.) indicando ai chirografari l'esistenza di altri beni

04

## Chirografari tempestivi

Ai creditori chirografari tempestivi (art. 564 c.p.c. cioè intervenuti non oltre l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. che ha autorizzato la vendita)

05

## Chirografari tardivi

Ai creditori chirografari tardivi (art. 565 c.p.c., cioè intervenuti dopo l'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. ma prima di quella di cui all'art. 596 c.p.c.).

06

## Debitore esecutato

Al debitore esecutato od all'eventuale terzo assoggettato all'esecuzione

## PLATEA DEI CONCORRENTI (FORMAZIONE MASSA PASSIVA)

Secondo le regole del codice civile e della legislazione speciale:

1. spese di giustizia ex art. 2770 c.c. (arg. ex art. 2777, co. 1, c.c.);
2. creditori con privilegio speciale (art. 2748, co. 2 – v. Cass., Sez. Un., n. 21045/2009; Cass. n. 17270/2014);
3. creditori ipotecari (i quali prevalgono sui privilegiati ex artt. 2772 e 2774 c.c. se anteriormente iscritti);
4. creditori con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. (hanno privilegio generale mobiliare incapiente); v. Cass. n. 26101/2016; Cass. n. 5724/2019. V anche Corte cost. n. 176/2017, sulla disciplina intertemporale del comma 3);
5. creditori chirografari (tempestivi – per i tardivi);
6. debitore esecutato (per l'eventuale eccedenza).

# Privilegio ex art. 2770 c.c.

Analogo articolo per i beni mobili (art. 2755 c.c.) presuppone l'**interesse comune** di tutti i creditori con riguardo alle spese sostenute: in caso di concorso tra più crediti ex art. 2770 c.c. si ripartisce in modo proporzionale (ex art. 2782 c.c.)

Trattasi dei crediti per spese sostenute nell'ambito del medesimo processo di esecuzione per:

- atti conservativi;
- atti di espropriazione di beni immobili nell'interesse comune.

Il creditore dovrà produrre specifica nota distinguendo le spese di giustizia sostenute dal pignoramento in poi, dalle spese diverse.

Le spese per la cancellazione del pignoramento e delle formalità pregiudizievoli, sempreché il G.E. non le abbia poste a carico dell'aggiudicatario nell'ordinanza di vendita (come spesso è prassi).

# Privilegio ex art. 2770 c.c.

## **SPESE DELLA PROCEDURA**

- Le spese di custodia e l'onorario del custode giudiziario.
- Il compenso del delegato.
- Le spese di stima dell'immobile.
- Le spese di pubblicità.
- Le spese legali fatte dal creditore procedente o dal surrogante nell'interesse comune.

Il privilegio spetta anche se dette spese sono state **sostenute** da un creditore chirografario.

## **SPESE DI GIUSTIZIA (applicazione tariffe medie DM 147/2022 su scaglione minor valore del bene)**

- Spese per precetto, per il pignoramento e compimento di atti esecutivi necessari e prodromici
- Spese per intimazione di sfratto.
- Spese per sequestro conservativo, se anteriore al pignoramento, comprese le spese di custodia.
- Spese per giudizi di divisione necessari all'esecuzione su beni indivisi



# Cosa non rientra nel privilegio ex art. 2770 c.c. ?

- Le spese per la formazione del titolo (decreto ingiuntivo).
- Spese per pignoramento di beni già pignorati (vengono collocate nel medesimo grado del credito).
- Spese per azioni revocatorie o per ottenere un sequestro giudiziario.
- Spese per l'iscrizione di ipoteca, che risultano però privilegiate ex art. 2855 c.c.
- Spese per giudizi di opposizione all'esecuzione.
- Spese per IMU e TASI.
- Spese manutenzione e conservazione «ordinaria» del bene, salvo siano finalizzate al mantenimento dell'immobile in fisica e giuridica esistenza (Cass. Civ. 12877/2016).
- Spese condominiali (attenzione alle spese straordinarie per evitare che il bene perisca).

# Creditori privilegiati ed ipotecari

Ai sensi dell'art. 2741 c.c. sono cause legittime di prelazione i **privilegi**, il **pegno** e le **ipoteche**.



1

Il privilegio e l'ipoteca devono essere opponibili al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti cioè devono essere sorti prima del pignoramento

2

**Non è opponibile l'ipoteca iscritta successivamente (art. 2916 c.c., comma 1, n. 1)**



I privilegi e le ipoteche nel progetto di distribuzione sono sempre antergati ai crediti chirografari solo quando sorti prima del pignoramento

3

Il privilegi hanno fonte legale (art. 2745 c.c.) in considerazione della causa del credito, sono tipici e rappresentano un accessorio del credito. Quelli immobiliari sono sempre speciali (art. 2746 c.c.) e si estendono agli accessori (cioè agli interessi ed alle spese di esecuzione, art. 2749 c.c.).

# Graduazione dei privilegi sugli immobili (art. 2780 c.c.)

Il credito privilegiato è preferito all'ipotecario, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 2748 c.c., comma 2) e tali privilegi sono enumerati dall'art. 2780 c.c. e devono essere posti in graduazione secondo il seguente ordine:

1. I crediti per i contributi di bonifica e miglioramento (art. 2775 c.c.) sugli immobili che ne hanno beneficiato.
2. I crediti dello Stato per i canoni relativi alla concessione di acque pubbliche (art. 2774 c.c.) Sono esclusi i crediti per in materia di acque pubbliche di enti o persone diverse dallo Stato.
3. I crediti dello Stato per tributi indiretti di cui all'art. 2772 c.c. relativi all'immobile pignorato.
4. I crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari ai sensi dell'art. 2775-bis c.c.

## CREDITI TRIBUTARI PER IMPOSTE DIRETTE E SANZIONI - COLLAZIONE SUSSIDIARIA SUL PREZZO IMMOBILI

Il d.l. n.98/2011 con mod. dalla legge n. 111/2011 ha disposto con l'art. 23, comma 38, l'abrogazione dell'art. 2771 c.c. e modificato l'art. 2780 c.c. che non menziona più i crediti per le imposte sui redditi immobiliari tra quelli aventi privilegio sugli immobili, novellando l'art. 2752 c.c. che prevede un **privilegio generale sui mobili** del debitore per l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e Add. Com. e Reg. e relative sanzioni, riformulando l'**art. 2776, comma 3, c.c.** che nell'individuare i crediti aventi **collocazione sussidiaria** sul prezzo degli immobili, richiama anche l'art. 2752, comma 1, c.c. come modificato.

*Il creditore chirografario il cui credito sia stato posposto a quello del Concessionario per la riscossione tributi (ADE-Riscossione ad esempio) che agisca per il mancato pagamento delle imposte, è legittimato a proporre opposizione ove sia stato riconosciuto il privilegio sussidiario sul prezzo degli immobili, senza che sia stata acquisita prova della infruttuosa esecuzione sui mobili del debitore.*

# Ipoteca



- Ai fini della prelazione non rileva se trattasti di **ipoteca negoziale, legale o giudiziale**.
- Deve essere iscritta prima del pignoramento, caso contrario il credito sarà considerato chirografario (art. 2916 c.c.).
- L'iscrizione ipotecaria, come il pignoramento, **perde efficacia se non rinnovata entro il ventennio dall'iscrizione**, ciò anche se è in corso l'esecuzione.
- Prende il grado dal momento in cui è iscritta, anche se relativa ad un credito condizionale (art. 2852 c.c.).
- Il grado segna l'ordine di soddisfazione tra creditori ipotecari.
- In caso di stesso grado (caso particolare previsto dall'art. 2853 c.c.) la soddisfazione avverrà proporzionalmente.
- L'eventuale incapacienza dell'ipoteca comporta la riconduzione dell'eccedente del credito tra i crediti chirografari.



# Privilegi sussidiari sugli immobili ex art. 2776 c.c.

Presuppongono l'esito negativo od incapiente dell'esecuzione mobiliare a fronte di taluni crediti che vantano tale **privilegio generale** che determina la collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776).

La collocazione in via sussidiaria comporta che, prima dell'esecuzione del riparto, il creditore dovrà provare di aver esperito con esito negativo od incapiente l'esecuzione mobiliare.

Vi rientrano:

- TFR ed indennità 2118 c.c.;
- crediti ex art. 2751 (funebri, infermità, ecc.) e 2751-bis (retribuzioni, compensi professionali, provvigioni, ecc.);
- crediti ex art. 2753 per contributi obbligatori d'invalidità, vecchiaia ecc.;
- crediti dello Stato per imposte dirette Irpef, Ires, Irap e IVA e sanzioni, con preferenza rispetto ai chirografari 2752 co. 1 e 3.

**Un credito si definisce sussidiario quando è collocato con preferenza rispetto ai chirografi sul prezzo dei beni immobili**



- L'intervento tardivo entro l'udienza di cui all'art. 596 c.c. permetterà la partecipazione al riparto senza pregiudizio.
- Sebbene in via sussidiaria, il privilegio ha natura generale, essendo scisso da un rapporto con la cosa pignorata e riguarda tutti i beni del debitore.
- La loro collocazione è preferita rispetto ai chirografi.

# PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Nell'espropriazione immobiliare è il professionista delegato, a ciò incaricato, a predisporre il **PROGETTO DI DISTRIBUZIONE**, che lo trasmetterà al giudice dell'esecuzione per i provvedimenti del caso

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione del creditore all'udienza di discussione comporta l'approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (prevista forma cartolare per iscritto)



*Grazie*

PAOLO FLORIO

